

REGOLAMENTO MERCATO ITTICO DI S. BENEDETTO DEL TRONTO

DELIBERAZIONE DI C.C. N 124/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
(Delibere di C.C.: n. 67 del 07/07/2003, n. 63 del 29/09/2006, n. 10 del 01/02/2008, n. 33 del 29/04/2010, n. 128 del 16/12/2010, n. 26 del 21/03/2011, n. 62 del 31/07/2014)

Art. 1

Definizione del mercato all'ingrosso dei prodotti ittici

- 1.** Il mercato all'ingrosso è costituito dai locali e dalle attrezzature messe a disposizione degli operatori economici nonché dei servizi necessari per il funzionamento del mercato stesso, siti in S. Benedetto del Tronto Viale Colombo 92, la cui struttura risulta complessivamente composta da una sala per le aste con annessi servizi e pertinenze e da una serie di magazzini ed uffici situati nelle due ali perimetrali;
- 2.** Per mercato all'ingrosso alla produzione dei prodotti ittici si intende quello in cui avviene la contrattazione, mediante asta pubblica, dei prodotti conferiti da parte dei produttori singoli e da cooperative fra produttori e loro consorzi, nonché da operatori commerciali all'ingrosso, ai sensi dell'articolo 1 della L.R. 31 agosto 1984, n° 29;
- 3.** Per vendite all'ingrosso si intendono quelle effettuate per quantitativi non inferiori a 5 Kg.

Art. 2

Definizione dei prodotti ittici

- 1a.** La denominazione generica "prodotti ittici", usata nel presente regolamento, comprende i pesci, i crostacei, i molluschi lamellibranchi, gasteropodi e cefalopodi, sia freschi che comunque conservati o trasformati, nonché ogni altro prodotto dell'attività di acquacoltura o della pesca destinato normalmente all'alimentazione umana;
- 1b.** I molluschi gasteropodi, lamellibranchi ed echinodermi possono essere commercializzati nei mercati all'ingrosso e negli impianti collettivi per le aste solo se in regola con quanto disposto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.531;
- 2.** Per la definizione di commercio all'ingrosso si fa riferimento al Decreto Legislativo n° 114 del 1998 sulla disciplina del settore commercio.

Art. 3

Gestione di mercato

- 1.** Il mercato è gestito dal Comune di S. Benedetto del Tronto secondo le norme di cui all'articolo 6 della legge, regionale 31 agosto 1984, n° 29;
- 2.** I proventi della gestione devono essere commisurati a sostenere esclusivamente le spese necessarie al funzionamento del mercato e dei relativi servizi ed all'ammortamento e miglioramento degli impianti;
- 3.** Nelle operazioni commerciali che si svolgono nel mercato, la Direzione può assumere la figura di Commissionario.

Art. 4

Commissione del mercato

- 1.** Presso il mercato è istituita la commissione del mercato presieduta dal Sindaco del Comune sede del mercato o da un suo delegato;

2. La commissione è nominata dalla Giunta Comunale, sede del mercato, fatta eccezione per la nomina dei due rappresentanti del Consiglio che avviene ad opera del Consiglio stesso (ex art. 32 L. 142/90), ed è composta oltre che dal presidente, dai seguenti altri membri:
 - a. due rappresentanti eletti dal consiglio comunale assicurando la rappresentanza delle minoranze;
 - b. un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
 - c. due rappresentanti del movimento cooperativo;
 - d. due rappresentanti dei sindacati dei lavoratori;
 - e. un rappresentante delle associazioni dei consumatori, previste dalla L.R. 24 del 30 agosto 1986;
 - f. due rappresentanti dei produttori;
 - g. un rappresentante degli industriali che provvedono alla trasformazione e conservazione dei prodotti;
 - h. due rappresentanti dei commercianti all'ingrosso;
 - i. due rappresentanti dei commercianti al dettaglio;
 - l. un rappresentante dei commercianti ambulanti;
 - m. il responsabile del Servizio igiene e sanità pubblica della ASL 12 o un suo delegato;
 - n. il responsabile del servizio veterinario della ASL 12 o un suo delegato;
 - o. un rappresentante del servizio decentrato agricoltura e foreste e alimentazione competente per territorio, designato dalla giunta regionale;
 - p. un rappresentante delle autorità marittime;
 - q. un rappresentante dei lavoratori dipendenti del mercato.
3. La commissione ha facoltà di eleggere nel proprio seno un comitato tecnico, presieduto dal presidente della commissione stessa o da un suo delegato.
4. La commissione determina le competenze e le norme relative alla durata in carica nonché quelle necessarie al funzionamento dei comitati tecnici. Alle sedute della commissione e del comitato tecnico partecipa, senza diritto di voto, il direttore del mercato.
5. La commissione e l'eventuale comitato tecnico durano in carica tre anni e i loro membri possono essere riconfermati.
6. Ai lavori della commissione e del comitato tecnico possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, esperti nei problemi da trattare e rappresentanti di altre categorie interessate.
7. Un dipendente designato dal comune, sede di mercato, funge da segretario della commissione e del comitato tecnico; egli redige il verbale di ciascuna riunione che deve essere approvato dai rispettivi organismi e firmato dal presidente;
8. Copia delle deliberazioni adottate dalla commissione e dal comitato tecnico è trasmessa, entro quindici giorni dalla seduta, al Comune ed al direttore del mercato a cura del segretario.
9. Ai membri della commissione spetta una indennità per ogni effettiva partecipazione alle sedute nella stessa misura di quella prevista a favore dei consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale.
10. Le spese per il funzionamento della commissione di mercato sono a carico del Comune.

Art. 5

Funzionamento e compiti della commissione di mercato

1. La commissione del mercato, di cui al precedente articolo 3, è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne venga avanzata la richiesta da almeno cinque componenti la commissione. Gli inviti per le riunioni, recanti l'ordine del giorno, devono prevedere la prima e la seconda convocazione e devono pervenire ai membri della commissione almeno cinque giorni prima della data di convocazione salve eventuali convocazioni di urgenza da inviare con preavviso di 24 ore;
2. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la commissione; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei componenti;
3. I membri della commissione e del comitato tecnico che senza giustificato motivo non partecipino a tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti;
4. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente;

- 5.** La commissione del mercato ha il compito di:
- a. esercitare la vigilanza, compiere gli accertamenti e i controlli necessari e adottare o ratificare i provvedimenti disciplinari ed amministrativi e quanto altro ritenuto opportuno per il miglior funzionamento del mercato;
 - b. proporre le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi di mercato, al fine di assicurare la massima produttività e la migliore efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;
 - c. esprimere il proprio parere all'Amministrazione Comunale per quanto di competenza:
 - sugli orari delle operazioni di mercato;
 - sui criteri inerenti le locazioni commerciate dei magazzini;
 - sui canoni di concessione degli stessi;
 - sulle tariffe dei servizi di mercato;
 - sul regolamento del mercato, suggerendo eventuali modifiche;
 - sull'organismo del personale necessario al funzionamento dei servizi di mercato e sulle eventuali variazioni dello stesso;
 - su ogni altra questione riguardante il commercio nel mercato all'ingrosso;
 - sull'osservanza delle norme di qualità e igienico sanitarie;
 - sul bilancio preventivo e consuntivo;
 - sull'istituzione di nuovi servizi di mercato;
 - d. deliberare la sanzione della sospensione fino ad un massimo di tre mesi nei confronti degli operatori del mercato e ratificare la sanzione disposta, in casi gravi ed urgenti, in base alla normativa vigente.
- 6.** La commissione esercita inoltre ogni altra attribuzione prevista dalla legge regionale 31 agosto 1984, n° 29 e dal presente regolamento;
- 7.** La commissione del mercato deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 6

Direttore del mercato

- 1.** Il Mercato Ittico è inserito in uno dei Settori dell'Organigramma Comunale cui è preposto un Dirigente che svolge le funzioni di Direttore del Mercato.

Art. 7

Compiti del direttore

- 1.** Il direttore del mercato è responsabile del regolare funzionamento del mercato e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonché a quelle impartite al riguardo dal Comune e alle decisioni adottate dalla commissione del mercato nell'ambito della sua competenza;
- 2.** Egli dirige il personale, sovrintende all'impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, propone all'amministrazione comunale le sanzioni per le eventuali mancanze e inadempienze del personale secondo le norme contenute nei regolamenti;
- 3.** Al direttore del mercato sono inoltre attribuiti i seguenti particolari compiti:
 - a. accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alla vendita ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;
 - b. curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato;
 - c. vigilare perché non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
 - d. accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino secondo le norme legislative e regolamentari;
 - e. intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;
 - f. autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;
 - g. proporre al Comune ed alla commissione del mercato, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, l'ampliamento del raggio di

- vendita dei prodotti e l'aumento del volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi;
- h. accertare, in base alle norme vigenti, che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti;
 - i. accertare a richiesta degli operatori alle vendite, rilasciandone certificazione, la specie e la qualità del prodotto;
 - l. vigilare affinché l'attività degli astatori si svolga secondo le norme di legge e il regolamento;
 - m. curare la esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal veterinario preposto al servizio igienico-sanitario del mercato;
 - n. vigilare affinché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate per reprimere altre eventuali frodi;
 - o. eseguire o disporre saltuariamente ispezioni, nelle ore di chiusura;
 - p. in casi particolari ed urgenti, adottare provvedimenti che si rendano necessari, riferendone al Comune e alla commissione del mercato;
 - q. predisporre i mezzi, nel quadro delle attrezzature di mercato, per la buona conservazione delle merci depositate nel mercato stesso;
 - r. emanare ordini di servizio in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
 - s. irrogare le sanzioni disciplinari a carico degli operatori, previste dai successivi art. 13, 30 e 31;
 - t. effettuare le rilevazioni statistiche.
4. Il direttore ha facoltà di allontanare dal mercato le persone che si rifiutino di sottostare alle norme della legge e del regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato;
5. In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito dal funzionario più elevato in grado.

Art. 8

Personale addetto al mercato

1. Il direttore del mercato è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal Responsabile Operativo e da altro personale assunto dal Comune in relazione alle effettive necessità del mercato stesso.
2. Il personale amministrativo e gli operatori tecnici collaborano con il Direttore ed il Responsabile Operativo nello svolgimento dei compiti a loro affidati e secondo le disposizioni da questi impartite;
3. Il Comando della Polizia Municipale, sentito il direttore e l'Amministrazione Comunale, determinerà il numero, il grado ed il periodo di permanenza dei vigili urbani che dovranno essere destinati al servizio presso il mercato.
4. I vigili urbani si atterranno alle istruzioni impartite dal direttore per la più esatta applicazione del presente regolamento. In particolare signaleranno direttamente al direttore le irregolarità riscontrate, le contravvenzioni elevate, i reclami ricevuti ed ogni altro fatto che possa influire sul normale funzionamento del mercato.

Art. 9

Rilevazioni statistiche e prezzi

1. Nel mercato devono essere effettuate rilevazioni statistiche sulle quantità e sui prezzi di vendita dei prodotti contrattati, secondo le norme di legge vigenti. Le rilevazioni saranno finalizzate alle esigenze poste dall'Istituto centrale di statistica e dal sistema informativo regionale nonché, per particolari aspetti, dall'Ente regionale di sviluppo agricolo. L'Ente regionale di sviluppo agricolo, per le finalità e la esigenza del proprio centro di informazione di mercato può distaccare, presso la direzione, un proprio funzionario;
2. Documento di base per la rilevazione dei dati è la bolletta d'asta, che deve quindi all'uopo contenere le seguenti indicazioni:
 - a. specie e qualità contrattata (come indicate dal D.M. 15 luglio 1983 G.U. n° 210 del 2 agosto 1983). Voci cumulative (es.: mistaglia, frittura) sono ammesse solo se il prodotto venga effettivamente conferito al mercato secondo tale modalità. L'elenco delle specie e qualità che compaiono in bolletta dovrà essere uniformato a livello regionale;

- b. qualità delle dette specie;
 - c. provenienza - nel caso di prodotto conferito direttamente dal produttore, dovrà essere indicato il nome del natante-;
 - d. destinatario;
 - e. eventuali altri dati su richiesta dell'ente gestore, di cui al comma successivo;
- 3.** I dati individuali sono soggetti al segreto d'ufficio, mentre i risultati dell'indagine statistica, sia per i prezzi e per la specie, sia per le qualità che per le quantità, dovranno essere oggetto della massima divulgazione;
- 4.** Tutte le rilevazioni statistiche sono inviate mensilmente alla Regione, al Comune e all'Azienda Sanitaria Locale.

Art. 10

Servizi

- 1.** Il Comune ha facoltà di dare in concessione, privilegiando a parità di condizione le forme cooperative, i seguenti servizi del mercato:
- a. il servizio di facchinaggio, traino e trasporto;
 - b. il servizio di pulizia del mercato;
 - c. il servizio di bar e ristoro;
 - d. il servizio di frigorifero;
 - e. il servizio di cassa del mercato;
 - f. il servizio di posteggio per i veicoli ed automezzi;
 - g. il servizio di rifornimento dei ghiaccio ed acqua marina;
 - h. il servizio di rifornimento e ricambio cassette;
 - i. ogni altro servizio ausiliario del mercato;
 - l. il servizio di custodia;
 - m. il servizio di astatura;
- 2.** Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra il Comune e il concessionario;
- 3.** I concessionari sono responsabili del personale dipendente e rispondono dei danni arrecati a terzi nella loro attività;
- 4.** Il concessionario non può sub -concedere il servizio assunto, pena la decadenza.

Art. 11

Procedure di autocontrollo

- 1.** Le procedure di autocontrollo da attuare ai fini del rispetto della normativa sulla igiene e sicurezza degli alimenti sono quelle inserite nel manuale di autocontrollo adottato dall'Ente Comunale;
- 2.** L'apparato di verifica del processo produttivo, cui compete l'applicazione dei principi di autocontrollo, è l' HACCP TEAM;
- 3.** L' HACCP TEAM è costituito da tutti i dipendenti in servizio presso il Mercato Ittico, con le competenze e le responsabilità analiticamente individuate nel manuale di autocontrollo;
- 4.** I membri del Team hanno la facoltà di modificare, con decisione unanime, in caso di necessità contingente ed imprevedibile, il manuale HACCP, comunicando entro 15 giorni l'intervenuta modifica al Dirigente competente.

Art. 12

Servizio di pesatura e di verifica del peso

- 1.** All'interno del mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso;
- 2.** La direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sulla esattezza delle pesature;
- 3.** Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:
- a. mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
 - b. perfettamente regolari e verificati prima di essere adoperati;

- c. bene in vista ai compratori.
4. La direzione, mediante ordine di servizio, determina le tare e gli abbuoni in uso presso il mercato;
 5. La direzione non risponde delle eventuali divergenze e dei reclami per differenze di peso dopo che le merci sono uscite dal mercato;
 6. E' vietato al pubblico entrare nel recinto delle pese; l'ingresso è consentito solamente al personale incaricato del servizio ed agli organi di vigilanza.

Art. 13

Servizio di facchinaggio

1. Le operazioni di facchinaggio nell'ambito del mercato possono essere svolte direttamente dal Comune che può anche darle in concessione;
2. Il facchinaggio è pagato per i servizi secondo la tariffa proposta dal Comune, sentita la commissione del mercato ed i rappresentanti sindacali dei facchini;
3. Il personale di fatica addetto al servizio deve indossare uniformi eventualmente prescritte dal Comune, sentita la commissione del mercato E' vietato ai facchini farsi aiutare, nel disimpegno della loro opera, da altre persone;
4. Gli operatori che intendono avvalersi di personale proprio debbono preventivamente comunicare per iscritto alla direzione del mercato l'elenco del personale da essi adibito alle operazioni di facchinaggio;
5. Il personale del servizio facchinaggio è direttamente responsabile del prodotto affidatogli fino al momento della effettiva consegna all'acquirente. Il personale del servizio facchinaggio è tenuto allo svolgimento delle operazioni secondo gli orari e le prescrizioni impartite dal direttore, Nel caso di inosservanza di tali disposizioni o, di violazioni delle norme del presente regolamento o di turbativa del funzionamento del mercato, il personale del servizio facchinaggio è passibile delle seguenti sanzioni:
 - a. sospensione dal mercato da 1 a 10 giorni, disposta dal direttore;
 - b. esclusione dal mercato, nei casi di gravi violazioni, disposta dall'ente gestore, sentita la commissione di mercato e previa contestazione dell'addebito.

Art. 14

Corrispettivi e tariffe

1. Gli affitti dei magazzini ed i corrispettivi di uso delle attrezzature pubbliche e dei posti di compera sono deliberati dal Comune sentito il parere della commissione del mercato, Le tariffe dei servizi di mercato, compresi quelli dati in concessione, sono proposte dal Comune, sentito il parere della commissione del mercato;
2. Le tariffe anzidette sono, a cura della direzione del mercato, esposte in luogo adatto in modo che tutti coloro che operano nel mercato possono prendere visione;
3. Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti dal comma precedente, salvo ratifica da parte della commissione del mercato;
4. L'aliquota per il servizio di riscossione, da parte del Comune, dei pagamenti da effettuarsi dai compratori e del conseguente versamento del dovuto ai venditori, o per il servizio di cassa, qualora venga istituito, ai sensi del successivo comma, l'aliquota massima viene stabilita nella misura dell'1%;
5. Nel mercato può essere istituita una cassa per le operazioni bancarie a favore degli operatori di mercato, La gestione della cassa è affidata ad una azienda di credito, abilitata per legge in base ad apposita convenzione da stipularsi fra Comune e l'azienda di credito.

Art. 15

Orario e calendario

1. L'orario e il calendario del mercato sono fissati dal Comune su proposta del direttore, sentita la commissione del mercato, e vengono affissi all'ingresso del mercato stesso. Il direttore può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio ed il termine delle operazioni di vendita.

Art. 16

Venditori e compratori

1. Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti all'asta, dal direttore del mercato previo accertamento dell'appartenenza alle categorie di cui all'art. 3 della legge regionale 31 agosto 1984, n° 29;
2. Il possesso dei requisiti per essere ammessi alle vendite ed agli acquisti nel mercato è accertato attraverso l'esame della documentazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1984, n° 29, tenendo conto delle sopravvenute modifiche apportate dal D. Lgs. 114/98;
3. In mancanza della suddetta certificazione, per l'ammissione alle vendite dei produttori sono valide le certificazioni rilasciate dall'autorità marittima di zona, dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicata l'attività, o le dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
4. A tutti gli operatori è garantita la vendita presso la struttura del Mercato Ittico all'Ingrosso di San Benedetto del Tronto secondo le seguenti modalità:
 - a. l'ordine di vendita è effettuato mediante sorteggio dando la precedenza ai produttori locali, siano essi singoli o associati, dei compartimenti di San Benedetto del Tronto e Pescara le cui imbarcazioni stazionino stabilmente nel Porto di San Benedetto del Tronto;
 - b. per tutti quelli che non rientrano nel precedente comma sarà effettuato un successivo sorteggio;
5. Il direttore del mercato assegna a tutti i compratori ammessi agli acquisti un numero corrispondente al posto di compera della sala d'asta;
6. Del posto di compera è direttamente responsabile l'assegnatario, il quale dovrà rispondere di eventuali manomissioni, danni e turbative derivanti dalla sua negligenza;
7. Dell'eventuale uso del posto di compera da parte di altri non risponde la direzione del mercato, se ciò deriva da constatata negligenza dell'assegnatario.

Art.17

Documento per l'accesso al mercato

1. Il direttore del mercato rilascia a tutte le persone ammesse alla sala per le aste apposito tesserino munito di fotografia dell'interessato, numerato, bollato e dallo stesso direttore firmato;
2. Nel tesserino devono essere indicate:
 - a. le generalità del titolare;
 - b. il titolo di ammissione al mercato;
 - c. il periodo di validità.
3. Per il rilascio del tesserino può essere imposto il pagamento di una somma non superiore al costo del tesserino stesso;
4. Il direttore del mercato può autorizzare eccezionalmente l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata;
5. Attraverso il mancato rilascio del tesserino è ammesso ricorso alla Commissione del mercato, che decide entro trenta giorni con provvedimento definitivo.

Art. 18

Gestione del posto di compera

1. Il posto di compera deve essere gestito dall'assegnatario, che può tuttavia, previa domanda motivata, farsi rappresentare temporaneamente, con l'autorizzazione del direttore, da propri delegati, come pure farsi coadiuvare nelle operazioni da personale dipendente notificando alla direzione del mercato le generalità e l'indirizzo dei medesimi, rimanendo in ogni caso responsabile dell'opera degli stessi;
2. Nel caso di assegnazione a persone giuridiche che esercitano il commercio all'ingrosso, la gestione potrà anche essere affidata a persona diversa da quella del legale rappresentante, purché sia in possesso dei requisiti sopra richiesti;
3. Non è consentito installare nei posti di compera impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità;
4. Nel caso di cessione di attività dell'assegnatario, il posto di compera, con la relativa targhetta, deve essere riconsegnato alla direzione del mercato entro i tre giorni successivi alla cessione.

Art. 19

Concessione di magazzini e di celle frigorifere

1. I magazzini e le celle frigorifere facenti parte del mercato possono essere concessi agli operatori che ne facciano richiesta. A ciò provvede con apposito contratto o convenzione il Comune sentita la Commissione di Mercato.

Art. 20

Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente

1. Le organizzazioni dei produttori della pesca, di cui alla legge 2 agosto 1975, n° 338, i produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, non iscritti all'albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci;
2. I produttori provvedono alla vendita dei loro prodotti, oltre che personalmente anche a mezzo di familiari o di persone da essi dipendenti, preventivamente autorizzati dalla direzione del mercato; gli uni e gli altri debbono essere espressamente incaricati e non possono rappresentare altri produttori della pesca di cui alla legge 2 agosto 1975, n° 388; i consorzi e le cooperative di produttori, effettuano la consegna per la vendita a mezzo di persone da esse designate purché soci o dipendenti regolarmente assunti;
3. Non è consentito agli assegnatari dei posti di compera l'acquisto di merci nel mercato per la rivendita all'asta nel mercato stesso;
4. I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi, ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purché iscritti all'albo dei commissionari. In questo caso devono attenersi a quanto disposto dal precedente articolo 16.

Art. 21

Requisiti sanitari degli operatori e del personale addetto al mercato

1. Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti della pesca o al contatto con questi, debbono essere in possesso del libretto sanitario aggiornato o dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 22

Operazioni di vendita

1. E' vietato l'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ittici di cui all'articolo 2 entro un raggio di metri 50 dalla sala collettiva per le aste fatto salvo i locali adibiti a specifico uso posti all'interno del mercato ittico. In tale ambito è pure vietata, negli orari delle operazioni del mercato, la sosta di veicoli trasportanti prodotti ittici non destinati o non provenienti dal mercato;
2. Nella sala collettiva per le aste la vendita dei prodotti deve avvenire ai sensi dell'articolo 15 della L.R 31 agosto 1984, n° 29, mediante asta pubblica da parte del Comune, che si avvale di astatori alle sue dirette dipendenze;
3. La vendita è di regola svolta con sistemi meccanici o elettronici all'uopo installati nel mercato. Per le qualità massive sono ammesse vendite cumulative e per campione;
4. La direzione del mercato comunica con mezzi idonei tutte le notizie che possono essere utili ai compratori nei riguardi dei quantitativi di derrate introdotte nel mercato;
5. Ad insindacabile giudizio del direttore, o facente funzioni, si potranno astare i prodotti ittici, sia una o più casse per volta, oppure potranno essere astate partite di prodotto per le qualità massive;
6. Nei magazzini perimetrali dotati di proprio numero di riconoscimento CE sono consentiti, a condizione che da ciò non derivi alcun intralcio alla movimentazione delle merci provenienti dall'asta, il deposito e la vendita all'ingrosso di prodotti ittici freschi e decongelati provenienti da stabilimento autorizzato, nonché il loro frazionamento e confezionamento a condizione che siano rispettate le normative igieniche e ambientali e che l'attività non snaturi di fatto la destinazione generale del Mercato Ittico.
Nei box aventi capienza superiore ad 800 mq (risultante nel Regolamento di gestione delle pertinenze comuni) sono altresì consentiti la marinatura, la filettatura e il lavaggio di alici, a condizione che siano rispettate le normative igieniche ed ambientali e che l'attività non snaturi, di fatto, la destinazione generale del Mercato Ittico;
7. E' fatto divieto assoluto di effettuare la vendita al minuto all'interno di ogni posteggio, salva la realizzazione da parte dell'Ente gestore di appositi spazi in cui la stessa può essere esercitata.

Art. 23

Vendita dei prodotti

1. Il direttore del mercato ha la facoltà di vietare la vendita di quelle partite o colli di prodotti non rispondenti alle norme in vigore;
2. Le eventuali vendite di prodotti massivi che avvengono in banchine devono essere effettuate con asta pubblica a voce o ad orecchio, con le stesse modalità di quelle effettuate nel mercato;
3. Il foglio d'asta deve contenere nome e cognome del venditore, il numero delle cassette, il peso netto, la elencazione di ogni singola vendita (precisando specie o qualità, peso, prezzo, il numero del posto di compera corrispondente all'acquirente, l'importo totale lordo e netto). Le vendite si effettuano a peso netto e per lotti di prodotti omogenei, per qualità, calibro e confezionamento;
4. La merce deve essere posta bene in vista agli acquirenti ed evidenziata in modo da non trarli in inganno;
5. Il prodotto posto in vendita sarà accuratamente lavato; dovranno essere sventrati i merluzzi, pesci cani, razze, rombi, tonni, squali, rane pescatrici;
6. A tutto il personale del mercato, a qualunque categoria appartenga è assolutamente proibito di svolgere nel mercato medesimo, sotto qualsiasi forma, anche in via eccezionale, attività di produttore o negoziante. E' proibito inserirsi in qualsiasi modo nelle operazioni commerciali e di avere alcun interesse nelle medesime sia direttamente che per conto terzi o per interposta persona;
7. Esaurita la contrattazione della merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata ancorché essa sia normalizzata o, comunque, presentata a strati in imballaggi idonei, purché la verifica avvenga contestualmente in presenza degli organi di vigilanza e prima che la merce esca dalla sala delle vendite. Se dal controllo la merce non risulti conforme alla qualità contrattata, il compratore può chiedere alla direzione del mercato l'annullamento dell'acquisto;

8. Per la classificazione, la calibrazione, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ittici regolamentati in sede CE, si applicano le norme comunitarie; per i prodotti ittici non regolamentati si applicano le norme vigenti;
9. E' vietato alterare il peso del prodotto con bagnatura o altro artificio o consegnare per la vendita come freschi di giornata prodotti che non lo sono o prodotti non adeguatamente curati per la conservazione della freschezza. Chiunque non si attenga a quanto stabilito dal presente articolo è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dal successivo articolo 31.

Art. 24

Merce in vendita e ritiro dei prodotti

1. Il venditore è tenuto a sistemare i prodotti ittici in conformità alle disposizioni impartite dalla direzione del mercato e dal veterinario preposto al mercato;
2. Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato i prodotti ittici introdotti senza dover per questo corrispondere all'ente gestore pagamenti di qualsiasi natura, salvo che per le prestazioni di facchinaggio e trasporto eventualmente rese;
3. Il ritiro dal mercato dei prodotti ittici può essere tuttavia vietato dal veterinario del mercato per motivi di carattere igienico sanitario;
4. Per le merci non idonee alla alimentazione umana, il direttore rilascia un certificato comprovante la distruzione ovvero l'esecuzione delle altre disposizioni date dall'organo sanitario.

Art. 25

Cassette, contenitori e confezioni dei prodotti per la pesca

1. L'ente gestore, sentita la commissione del mercato, indicherà le caratteristiche dei contenitori per le diverse specie dei prodotti della pesca;
2. E' vietato l'uso di cassette, contenitori e confezioni irrazionali che danneggino i prodotti e ne pregiudichino la necessaria e perfetta conservazione;
3. E' altresì vietato l'uso di contenitori che non rispondano alle esigenze igienico sanitarie.

Art. 26

Circolazione dei veicoli

1. L'ingresso, la circolazione e la sosta dei veicoli, nonché il carico e lo scarico dei prodotti della pesca, sono regolati dal direttore del mercato con apposito ordine di servizio, sentita la commissione del mercato;
2. L'uso dei veicoli per il trasporto delle merci nell'ambito del mercato, in ausilio alle operazioni di facchinaggio, è autorizzato dal direttore del mercato.

Art. 27

Ordine interno

1. E' vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze:
 - a. ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
 - b. attirare i compratori con grida e schiamazzi;
 - c. sollecitare offerte o curare raccolte e sottoscrizioni qualunque sia l'ente beneficiario
 - d. esercitare qualsiasi commercio di commestibili, bevande, ecc., senza autorizzazione;
 - e. introdurre cani;
 - f. accendere fuochi;
 - g. accettare, sollecitare, offrire od accordare mance o compensi di qualsiasi natura;
 - h. tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del mercato e delle contrattazioni;
 - i. ogni atto contrario alla decenza, all'ordine e alla sicurezza;

- l. gridare e parlare ad alta voce nei posti di compera;
 - m. toccare la merce prima e durante le contrattazioni da parte dei non addetti al servizio;
 - n. portare e tenere all'interno della sala d'asta o nelle sue immediate adiacenze strumenti di pesatura dalle ore 4,30 sino al termine delle contrattazioni
2. Le organizzazioni sindacali delle categorie operanti nel mercato sono tenute ad esporre, in appositi albi predisposti dalla direzione, gli avvisi a carattere sindacale;
3. La pulizia dei locali, strade e spazi è disciplinata dal direttore secondo le norme prescritte dal Comune, sentita la commissione del mercato. I rifiuti provenienti dai magazzini devono essere raccolti in appositi recipienti a cura e spese degli operatori insediati, per poi essere ritirati dal personale incaricato.

Art. 28

Posteggi per il commercio all'ingrosso di prodotti ittici

I magazzini situati nelle due ali perimetrali del mercato ammontano complessivamente a n. 26 moduli, classificabili nelle varie tipologie fissate nel bando di concorso approvato con delibera di G.M. n. 333 del 20/04/99, da adibirsi a deposito e commercializzazione di prodotti ittici secondo le modalità di seguito riportate:

- nei magazzini dotati di proprio numero di riconoscimento CE saranno consentiti il deposito e la vendita all'ingrosso di prodotti ittici freschi e decongelati provenienti da stabilimento autorizzato nonché il loro frazionamento e confezionamento, assicurando il pieno rispetto dei decreti legislativi n. 530 e 531 del 1992 e delle norme commerciali e sanitarie tempo per tempo vigenti;
- i locatari di dette aree sono tenuti inoltre al rispetto del presente Regolamento ed agli ordini di servizio emanati dal Direttore del mercato per quanto di sua competenza, nonché all'osservanza delle disposizioni previste nel regolamento delle pertinenze comuni che viene allegato al presente regolamento per farne parte integrante e contestuale;
- i requisiti necessari preventivi per ottenere in locazione commerciale i magazzini situati all'interno del mercato sono quelli stabiliti con delibera di G.M. n. 333 del 20/04/99;
- il canone di affitto, nell'importo di volta in volta fissato, è computato sommando la superficie del magazzino e la quota parte relativa ai servizi comuni calcolata in base ai millesimi condominiali di pertinenza;
- detto canone non comprende i costi relativi ai servizi di gestione interni che i singoli operatori dovranno sostenere (pulizia degli spazi comuni, costo ascensori);
- la durata delle locazioni commerciali è fissata in anni 6 (sei), con facoltà per l'Ente, su richiesta di parte motivata, di stipulare un contratto con scadenza decennale;
- l'Ente ha facoltà di variare canoni, tariffe e modalità di gestione secondo le vigenti disposizioni di legge.

Nel mercato è altresì ubicata una sala avente superficie complessiva di 898 mq nella quale oltre al deposito e alla commercializzazione dei prodotti ittici, sono consentiti anche la filettatura, il lavaggio e la marinatura di alici, fatto salvo il conseguimento da parte del sub -concessionario di tutte le autorizzazioni e condizioni allo scopo previste dalla vigente normativa.

Art 29

Servizio di cassa

1. Nel mercato può essere istituita una cassa per le operazioni bancarie a favore degli operatori del mercato. La gestione della cassa è affidata ad un'azienda di credito, abilitata per legge, in base ad apposita convenzione da stipularsi fra Comune e l'azienda di credito.
2. La cassa del mercato compie tutte le operazioni di incasso e di pagamento ed in genere tutti i servizi di tesoreria ad essa affidati, ed in particolare:
 - a. il pagamento, al netto di ogni gravame, degli imprenditori delle vendite eseguite attraverso le operazioni di mercato;

- b. l'incasso dell'ammontare lordo di tutte le vendite effettuate attraverso le operazioni di mercato;
 - c. l'incasso di tutti i diritti a carico dei produttori, dei venditori e degli acquirenti stabiliti dal regolamento del mercato;
 - d. l'incasso delle multe, contributi e altro previsti dal presente regolamento e da particolari convenzioni;
 - e. il pagamento al Comune per servizi generali dal medesimo gestiti e a qualunque altro avente diritto, dei diritti e delle percentuali fissate dalle leggi, dal presente regolamento e da eventuali altre convenzioni;
 - f. l'incasso degli importi dovuti alla ASL per accertamenti e certificazioni che le vigenti disposizioni demandano ai servizi veterinari;
 - g. il pagamento e la riscossione di quanto altro è necessario o richiesto per la gestione del mercato.
- 3.** Il servizio comporta la responsabilità del pagamento dei prodotti venduti nel mercato;
 - 4.** Il direttore del mercato, su segnalazione della cassa, provvede a sospendere dagli acquisti gli operatori morosi;
 - 5.** A carico degli acquirenti che non avessero ottemperato al pagamento delle somme dovute entro i limiti di tempo stabiliti, potrà essere applicata una penale e gli eventuali interessi di mora commisurati al periodo di ritardo, nella misura e nei modi stabiliti dal Comune, sentita la commissione del mercato.

Art. 30

Responsabilità

- 1.** Salve e impregiudicate le responsabilità di legge, il Comune non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti dei prodotti e cose che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori o ai frequentatori del mercato;
- 2.** Gli operatori, i facchini ed i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati alle attrezzature, impianti e locali del mercato e comunque all'ente gestore;
- 3.** A loro carico il direttore del mercato può adottare le sanzioni previste nel presente regolamento.

Art. 31

Provvedimenti disciplinari e amministrativi

- 1.** Indipendentemente dall'eventuale azione penale ed alle sanzioni previste da leggi e regolamenti, le infrazioni alle norme del presente regolamento o alle disposizioni legislative e regolamentari danno luogo, a carico degli operatori del mercato, all'azione disciplinare e amministrativa così graduata secondo la gravità dell'infrazione o della recidività:
 - a. diffida (verbale o scritta) o sospensione da ogni attività del mercato o chiusura dei magazzini e dei posti di compera per un periodo massimo di tre giorni di effettivo mercato, disposta dal direttore con provvedimento definito;
 - b. sospensione da ogni attività nel mercato e chiusura dei magazzini e posti di compera per un periodo fino a tre mesi deliberate dalla commissione del mercato o, in caso grave ed urgente, dal direttore del mercato, salvo successiva ratifica da parte della commissione del mercato, previa contestazione di addebito all'interessato, con provvedimento definitivo;
 - c. revoca della concessione dei magazzini disposta dall'ente nei modi e nei tempi previsti nella L. 392/78.
- 2.** I provvedimenti di sospensione per periodi superiori a tre giorni, disposti dal direttore del mercato, debbono essere immediatamente comunicati alla commissione del mercato e perdono ogni efficacia se non sono ratificati entro tre giorni;
- 3.** Ogni violazione del presente regolamento di mercato o della legge regionale 31 agosto 1984, n° 29, sarà punita, alternativamente congiuntamente all'azione disciplinare e amministrativa di cui al comma 1, con le sanzioni amministrative di cui all'allegata tabella 'A' e/o quelle previste dagli articoli

106 e 5egg. del T.U. legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n° 383 e successive modificazioni, nonché con la procedura prevista dalla legge 3 maggio 1967, n° 317.

Art. 32

Nomina di un commissario

1. In caso di gravi inefficienze o di irregolarità riscontrate nel funzionamento del mercato, la giunta regionale provvede alla nomina di un commissario.

Art. 33

Disposizione finale

1. E' revocato, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il regolamento precedentemente in vigore;
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla vigente legislazione di specie, al codice civile ed alla legge sull'equo canone (L. 392/78).

NORME TRANSITORIE

Art. 34

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento di mercato, intervenuta l'approvazione del consiglio comunale, entra in vigore il giorno successivo all'esame del Comitato Regionale di controllo ai sensi dell'art. 47 della Legge 8 giugno 1990, n° 142;
2. Le tariffe di mercato in vigore al momento dell'adozione del presente regolamento rimangono in vigore nelle attuali misure fino a quando non verranno modificate.

REGOLAMENTO MERCATO ITTICO DI S. BENEDETTO DEL TRONTO

DELIBERAZIONE DI C.C. N 124/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
(Delibera di C.C. n. 128 del 16/12/2010)

Sanzioni amministrative previste in relazione alle violazioni di norme Regolamentari

- Vendere o acquistare quantitativi inferiori a quelli previsti - da € 25 ad € 75;
- Non denunciare o denunciare solo in parte i quantitativi delle derrate introdotti nel Mercato - da € 25 ad € 75;
- Concedere in sub concessione il servizio assunto-oltre alla decadenza della concessione - da € 250 a 500;
- Infrazioni alle disposizioni ordinate dal servizio di vigilanza igienico sanitaria - da € 125 ad € 500;
- Non sottostare ai controlli sulla esattezza delle pesature e non mantenere ben puliti, ben regolati ed in perfette condizioni e bene in vista gli strumenti di pesatura - da € 25 ad € 75;
- Esercitare il facchinaggio senza la prescritta autorizzazione - da € 25 ad € 75;
- Farsi aiutare nel facchinaggio da persone non autorizzate - da € 50 ad € 300;
- Imporre pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti dalle tariffe approvate per i servizi di mercato - da € 200 ad € 500;
- Imporre pagamenti che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente fornite - da € 200 ad e 500;
- Anticipare o ritardare la contrattazione al di fuori dell'orario prefissato - da € 50 ad € 300;
- Non essere in grado di esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, la targhetta di accesso al mercato - da € 25 ad € 75;
- Inosservanza della norme sulla concessione dei magazzini e sull'assegnazione dei posti di compera - da € 200 ad € 500;
- Vendere prodotti di produzione non propria o non dei soci - da € 200 ad € 500;
- Partecipare in modo fraudolento al sorteggio se non si è sbarcati e se non si staziona abitualmente con la propria imbarcazione nel porto di San Benedetto del T - da € 200 ad € 500;
- Acquistare merci nel mercato per la rivendita all'asta nel mercato stesso - da € 200 ad € 500;
- Mancanza del libretto sanitario - da € 25 ad € 150;
- Svolgere attività di commercio all'ingrosso dei prodotti ittici entro un raggio di 50 metri dalla sala d'asta - da € 300 ad € 500;
- Porre in vendita prodotti dichiarati omogenei che non risultino tali - da € 30 ad € 180;
- Evidenziare la merce in modo da trarre in inganno l'acquirente - da € 100 ad € 300;
- Porre in vendita prodotti non accuratamente lavati o sciacquati con acqua non potabile da € 25 ad € 150;
- Svolgere nel mercato attività di produttore o negoziante da parte del mercato stesso o avere interesse, sia direttamente o per conto terzi o per interposta persona - da € 200 ad € 500;
- Alterare il peso del prodotto con bagnatura o altro artificio o consegnare come freschi di giornata prodotti non adeguatamente curati per la conservazione della freschezza - da € 200 ad € 500;
- Inosservanza delle norme relative alle cassette e contenitori - da € 100 ad € 300;
- Ogni infrazione sulla circolazione dei veicoli - da € 30 ad € 120;
- Ingombrare i luoghi di passaggio e ostacolare la circolazione - da € 25 ad € 75;
- Attirare i compratori con grida e schiamazzi - da € 25 ad € 75;
- Sollecitare offerte o sottoscrizioni - da € 25 ad € 75;
- Esercitare commercio senza autorizzazione - da € 25 ad € 75;
- Introdurre cani e/o accendere fuochi - da € 25 ad € 75;
- Accettare e/o offrire mance - da € 60 ad € 360;
- Gettare derrate avariate - da € 100 ad € 300;
- Infrazioni sulla disciplina del Mercato, delle contrattazioni, sulla decenza, ordine e sicurezza - da € 25 ad € 150;
- Toccare i prodotti da parte dei non addetti al servizio - da € 50 ad € 300;
- Portare e tenere all'interno della sala d'asta e nelle sue immediate adiacenze strumenti di pesature dalle ore 4.30 sino al termine delle contrattazioni - da € 50 ad € 300;
- Per ogni altra infrazione al regolamento del mercato non espressamente richiamata - da € 25 ad € 75.